

MISSIONE 1 – LEGGE 15 LUGLIO 2022 n. 106 – DELEGA AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO



PNRR

SCHEDA SINTETICA

[La Legge del 15 luglio 2022 n.106](#) entrata in vigore il 18/08/2022 contiene disposizioni dirette a ridefinire la governance complessiva del settore e a disciplinare i profili attinenti: lavoristica, previdenziale e assistenziale.

La legge è composta da 12 articoli, nello specifico **l'art.1** apporta modificazioni all'art.1, comma 1, della [legge n.175 del 2017](#) – Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia- dirette a integrare i principi generali della disciplina in materia di spettacolo, anche in attuazione dei principi costituzionali e internazionali.

L'art.2 conferisce al Governo una serie di deleghe allo scopo di:

- riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo
- definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo
- prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo
- rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

Viene istituito il **registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo (art. 3)** e

si introduce il riconoscimento e la disciplina della **professione di agente o rappresentante**

per lo spettacolo dal vivo (art. 4).

Presso il Ministero della cultura viene istituito l'**Osservatorio dello spettacolo**, e contestualmente si dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo (**art. 5**).

Si istituisce il **Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo**, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali dello spettacolo (**art.6**).

L'art.7 disciplina il **concorso delle Regioni all'attuazione dei principi generali sullo spettacolo**.

L'**art. 8** prevede che l'**INPS**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi **specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**.

E' istituito presso il Ministero della Cultura il **Tavolo permanente per il settore dello spettacolo (art.9)**

Viene elevato **da 100 euro a 120 euro** il limite massimo dell'importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia, di maternità o di paternità dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tale incremento decorre dal 1° luglio 2022 (**art.10**).

Si consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di **tirocini formativi e di orientamento**, anche mediante la stipula di apposite **convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo**, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso **gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (art.11)** .

L'**art. 12** integra i criteri di riparto del **Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)** di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.

Il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.

Riferimenti normativi	La Legge del 15 luglio 2022 n.106, legge n.175 del 2017, legge 30 aprile 1985, n. 163
Tag	disposizioni in materia spettacolo, lavoratori , lavoratori dello spettacolo, fondo pensione, fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, FUS, Tavolo permanente per il settore dello spettacolo
Glossario	FUS -Fondo Unico per lo Spettacolo